NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 8

Istituzione del Centro elaborazione dati

E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissate ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1996 N. 675. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia e' punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni.

Versione in vigore dal 8 maggio 1997, non più in vigore dal 1 gennaio 2004 · versione 28

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Estremi	Legge 1 aprile 1981, n. 121
Capo	I — Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dell-amministrazione-della-pubblica-sicurezza/art-8-istituzione-del-centro-elaborazione-dati/versione/28

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it